



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Assunto il 05/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 3134

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12561 del 06/11/2018

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE N. 11079 DEL 10/10/2018. MODIFICHE LINEE GUIDA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**Visti:**

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", che prevede, tra gli altri, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- considerato che, la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°34 del 23/12/2015 avente ad oggetto "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – prime indicazioni", stabilisce che *"in merito alla nozione di "uffici competenti", più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, sembra opportuno effettuare un raccordo con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.*
- la legge regionale 26 Novembre 2001, n. 32 "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"
- il Regolamento Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità";

Preso atto che il diritto al lavoro delle persone con disabilità è profondamente mutato anche a seguito degli atti normativi europei e sovranazionali in materia:

- 1) la Direttiva CE/2000/78 agli artt. 6, 8, 11 e 12 e il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 che la recepisce (art. 2, comma 1) vietano ogni discriminazione "diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale."
- 2) la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità;
- 3) l'art. 27 della suddetta Convenzione dedicato a "Lavoro e occupazione" dispone che "Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri" e devono pertanto garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro prendendo appropriate iniziative, tra cui l'effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua e la promozione di programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro.

Considerato che

- 4) con DDG n. 11079 del 10/10/2018 sono state approvate le linee guida per l'istituzione del comitato tecnico ai sensi della legge 68/99 e s.m.i.
- 5) il gruppo di lavoro sul "collocamento mirato" costituito presso il Settore n. 6, con nota del 19/10/2018, di cui si prende atto, ha espresso la necessità di modificare dei punti delle suddette

linee guida per garantire al meglio il processo di avviamento al lavoro dei soggetti diversamente abili, in particolare il paragrafo n. 7 “*Compiti*” e il paragrafo n. 10 “*Funzionamento*”;

- 6) è, altresì, necessario integrare il paragrafo n. 6 per definire i ruoli di alcuni componenti del Comitato Tecnico;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche ai paragrafi n. 6 “*Composizione e nomina dei componenti*”, n. 7 “*Compiti*” e n. 10 “*Funzionamento*”:

- 7) Paragrafo n.6: sono aggiunti al punto a) dopo “delegato”, la parola “con Funzione di Presidente”; al punto b) si sostituisce la parola “Funzionario” con “Dipendente”, si aggiunge “dopo il collocamento mirato” la frase “che svolge anche il ruolo di segretario”; al punto c) dopo la parola “pedagogico” si aggiunge “designati dalla sede ASP territorialmente competente”; il punto h) è cassato; al punto i) dopo “INAIL” si aggiunge “Associazioni”;
- 8) Paragrafo n. 7: al punto n.2 le parole “numerico d’ufficio” sono sostituite con le parole “al lavoro”; al punto n.5 il seguente periodo “se è necessario, valuta la sussistenza delle condizioni delle condizioni di cui agli artt.9 e/o 13 della Legge 68/99” è cassato;
- 9) Paragrafo 10: il numero 4 (quattro) è sostituito con numero 8 (otto).

Dato atto che il presente decreto non comporta oneri per il bilancio regionale;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii.”;
- il D.P.G.R. n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione” ed il D.P.G.R. n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione - Rettifica”;
- il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la D.G.R. n. 269 del 12 luglio 2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - assegnazione dei Dirigenti”;
- il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e D.D.G. 287/2016”;
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico - Attività Produttive”, ed individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale titolare, il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i Dipartimenti;
- il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Cosentino l’incarico di dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali”;

ATTESA la propria competenza ai sensi della normativa vigente,

Suespressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore alla luce dell’istruttoria effettuata, per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

MODIFICARE le linee guida approvate con DDG n.11079 del 10/10/2018 ai seguenti paragrafi n. 6 "Composizione e nomina dei componenti", n. 7 "Compiti" e n. 10 "Funzionamento", per come così specificato:

- 10) Paragrafo n. 6: sono aggiunti al punto a) dopo "delegato", la parola "con Funzione di Presidente"; al punto b) si sostituisce la parola "Funzionario" con "Dipendente", si aggiunge "dopo il collocamento mirato" la frase "che svolge anche il ruolo di segretario"; al punto c) dopo la parola "pedagogico" si aggiungere "designati dalla sede ASP territorialmente competente"; il punto h) è cassato; al punto i) dopo "INAIL" si aggiunge "Associazioni";
- 11) Paragrafo n. 7: al punto n. 2 le parole "numerico d'ufficio" sono sostituite con le parole "al lavoro"; al punto n.5 il seguente periodo "se è necessario, valuta la sussistenza delle condizioni delle condizioni di cui agli artt. 9 e/o 13 della Legge 68/99" è cassato;
- 12) Paragrafo 10: il numero 4 (quattro) è sostituito con numero 8 (otto).

APPROVARE il documento riportante le suddette modifiche, unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'allegato al DDG n. 11079 del 10/10/2018.

DARE ATTO che il presente decreto non comporta oneri per il bilancio regionale;

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs.14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

SETTORE 6 – MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE ATTIVE E PASSIVE,
AMMORTIZZATORI SOCIALI

All. DDG n. _____ del _____

**LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
"NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI"**

LINEE GUIDA

1. Uffici competenti

Al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio regionale, di cui al Dlgs. 150/2015, e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si individuano, presso gli ambiti territoriali di riferimento, provincia di Cosenza, provincia di Catanzaro, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Provincia di Vibo Valentia e Provincia di Crotone, gli uffici competenti deputati agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità nonché gli altri soggetti della legge 68/99:

1. Ufficio collocamento mirato – Ambito territoriale di riferimento Provincia di Cosenza;
2. Ufficio collocamento mirato - Ambito territoriale di riferimento Provincia di Catanzaro;
3. Ufficio collocamento mirato - Ambito territoriale di riferimento Città Metropolitana di Reggio Calabria;
4. Ufficio collocamento mirato - Ambito territoriale di riferimento Provincia di Vibo Valentia;
5. Ufficio collocamento mirato - Ambito territoriale di riferimento Provincia di Crotone.

Gli uffici competenti provvedono all'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della legge 68/1999 e delle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili. In particolare:

- a) curano la tenuta dell'elenco con unica graduatoria, dei disabili che aspirano al collocamento mirato;
- b) curano l'elenco dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 113/85;
- c) comunicano le informazioni previste alla banca dati del collocamento mirato di cui all'art.9, comma 6 bis, della legge 68/99;
- d) gestiscono le chiamate con avviso pubblico mediante richiesta numerica;
- e) procedono all'avviamento lavorativo sulla base delle richieste nominative e numeriche secondo le modalità di cui all'art.7 della legge 68/99
- f) gestiscono le richieste di preselezione dei lavoratori disabili;

- g) verificano l'ottemperanza da parte dei datori di lavoro obbligati e adottano i provvedimenti conseguenti;
- h) stipulano le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, con i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni;
- i) comunicano alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 68/99, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti;
- j) adottano provvedimenti di sospensione degli obblighi occupazionali, di esonero parziale, ecc..;
- k) adottano qualunque altro provvedimento e svolgono ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e di attuazione del collocamento mirato.

Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati. In apposita graduatoria sono iscritti anche i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999, nonché quelli di cui alla L. 407/1998 e ss.mm.ii.

Le graduatorie hanno validità annuale, sono formulate con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sono approvate con Determina del Dirigente del Settore Lavoro e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le graduatorie annuali e le graduatorie relative agli avviamenti con chiamata numerica presso le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e i datori di lavoro privati sono formate utilizzando i criteri indicati nella tabella allegata al D.P.R. 246/1997 *“Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici”*. Le graduatorie così formate sono a disposizione degli interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali sulle *“Graduatorie on-line e trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute – 21 aprile 2009”*.

Avverso l'approvazione delle graduatorie è ammesso ricorso, in prima istanza, al Dirigente del Settore entro dieci dalla pubblicazione.

2. Iscrizione Collocamento Mirato

La persona che, ai sensi della normativa vigente, è priva di impiego e dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza, **presso il Centro per l'impiego competente**. Le attività di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. In merito ai contenuti, pare opportuno evidenziare che nell'individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa.

3. Coordinamento regionale del collocamento mirato

Presso la sede del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, è istituito il coordinamento regionale del collocamento mirato.

Il coordinamento regionale del collocamento mirato è composto da:

- Dirigente a cui afferisce il Settore del collocamento mirato;
- I responsabili del collocamento mirato degli ambiti territoriali di riferimento: provincia di Cosenza, provincia di Catanzaro, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Provincia di Vibo Valentia e Provincia di Crotone

- Tre Funzionari regionali;
- Due dipendenti regionali, di cui uno con compiti anche di segreteria.

4. Funzioni del Coordinamento regionale

Il coordinamento regionale del collocamento mirato svolge le seguenti funzioni:

- a) indirizza e coordina l'attività dei singoli uffici del collocamento mirato costituiti sul territorio regionale;
- b) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità e l'efficienza;
- c) Coordina i rapporti con gli enti competenti in materia di collocamento mirato e di accertamento dell'invalidità (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ASP, ecc.);
- d) Gestisce la "*Banca dati del collocamento mirato*" appositamente istituita per raccogliere informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.

5. Comitato tecnico

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68/99 introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 151/2015, presso ciascun ufficio del collocamento mirato degli ambiti territoriali di riferimento provincia di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Città Metropolitana di Reggio Calabria, è istituito il comitato tecnico.

6. Composizione e nomina dei componenti

Il Comitato Tecnico è composto da:

- a) Dirigente del Settore a cui afferisce il collocamento mirato, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Un Dipendente del collocamento mirato, che svolge anche il ruolo di segretario;
- c) Due esperti nel campo sociale e psico-pedagogico, designati dalla sede ASP territorialmente competente;
- d) Tre esperti di cui. un medico legale, un medico del lavoro e un medico in materia di igiene mentale, designati dalla sede ASP territorialmente competente;
- e) Cinque esperti designati da ciascuna delle sedi provinciali delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili;
- f) Un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INPS territorialmente competente;
- g) Un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INAIL territorialmente competente;
- h) ASP, INPS, INAIL e Associazioni nominano /designano i componenti effettivi e supplenti;

I componenti del comitato tecnico sono nominati dal Dirigente del Settore Lavoro, a cui afferisce il collocamento mirato, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni competenti, e possono essere sostituiti dal presidente del Comitato Tecnico nel caso di mancata partecipazione ai lavori per almeno tre sedute consecutive, senza un giustificato motivo.

7. Compiti

Il Decreto Legislativo 151/2015 ha attribuito al comitato tecnico, già previsto dalla vecchia normativa, compiti più specifici e la piena responsabilità dell'inserimento mirato, attraverso la valutazione delle

capacità residue lavorative, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni citate (L.68/99, integrata dal D.lgs. 151/2015) e dalle Linee guida regionali i compiti del Comitato tecnico sono:

- la valutazione delle residue capacità lavorative degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato;
- la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo;
- la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità e di mantenimento sul posto di lavoro. Il Comitato Tecnico supporta quindi l'Ufficio per il Collocamento mirato nell'esercizio delle attività necessarie per valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ed inserirle nel posto di lavoro adatto, in un'ottica di piena attuazione del collocamento mirato.

In particolare, il Comitato Tecnico:

- collabora con la Commissione medica di accertamento, nel procedimento di valutazione della compatibilità delle mansioni nei casi previsti dall'art.10 della L. 68/99 e dall'art. 8 del DPCM 13/1/2000;
- esprime il proprio parere in merito alla corrispondenza tra le condizioni di salute e le caratteristiche socio-professionali della persona disabile e le caratteristiche del posto di lavoro nei casi di avviamento al lavoro;
- esprime pareri e formula proposte in merito a postazioni particolarmente complesse presenti in aziende obbligate, per l'attivazione di forme di sostegno e azioni positive finalizzate ad un'efficace integrazione lavorativa delle persone disabili;
- supporta l'Ufficio nell'individuazione dei soggetti da inserire nei programmi di avviamento al lavoro, ovvero nelle convenzioni di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, della L. 68/99 e nelle convenzioni di cui all'art. 12-bis della L. 68/99;
- analizza le schede di diagnosi funzionali redatte dalle Commissioni mediche di accertamento;
- supporta l'Ufficio in tutti gli altri casi ed ogni qualvolta si tratti di valutare adeguatamente le residue capacità lavorative delle persone disabili in rapporto alle specifiche connotazioni di potenziali opportunità occupazionali disponibili.
- trasmette, al 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione di accertamento una relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono state formulate linee progettuali;
- richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo alla Commissione di accertamento con le modalità e per le finalità di cui all'art. 8 del DPCM 13/1/2000;
- annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per come previsto articolo 8 – comma 1 della legge n. 68/99 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 151/2015;
- esamina le Convenzioni di integrazione lavorativa individuali di assunzione e/o tirocinio L.68/99;
- esercita ogni altro compito attribuito dalla legge 68/99 e dai provvedimenti normativi collegati.

Qualora le sedute del comitato tecnico non siano valide o vadano deserte per più di due volte consecutive, il competente ufficio collocamento mirato può:

- validare gli inserimenti lavorativi, nominativi o numerici, subordinando gli stessi alla visita medica aziendale e all'attestazione dell'idoneità alla mansione;
- sottoporre l'approvazione delle convenzioni di cui alla legge 68/99 al dirigente del Settore.

Il soggetto disabile o appartenente alle categorie protette può essere assunto nominativamente, fatta eccezione per le assunzioni in convenzione, da parte del datore di lavoro di provincia diversa da quella di iscrizione previa acquisizione, da parte del servizio che effettua l'avviamento, della certificazione comprovante l'iscrizione in uno degli elenchi provinciali della Regione Calabria, del verbale di invalidità civile e diagnosi funzionale/relazione conclusiva.

Il Comitato Tecnico trasmette i risultati della propria attività al competente ufficio collocamento mirato.

8. Partecipazione ai lavori

Alle Riunioni del Comitato Tecnico, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto rappresentanti delle istituzioni, esperti e funzionari interni ed esterni all'Amministrazione. Il Comitato Tecnico può decidere in merito alla necessità di convocare ulteriori esperti o di acquisire pareri tecnici specialistici.

Gli esperti di cui è richiesta la convocazione parteciperanno ai lavori del Comitato a titolo gratuito. Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche.

I membri del Comitato Tecnico e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alle sedute, sono tenuti ad osservare il vincolo della riservatezza, secondo le norme di cui alla legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Convocazioni

Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

Il Comitato Tecnico è convocato per iniziativa del Presidente, di intesa con l'ufficio competente che ne predispone l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta o, in casi di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta. Di norma la convocazione avviene per mezzo di posta elettronica istituzionale, anche non certificata. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora, il luogo della riunione degli argomenti all'ordine del giorno. Di norma entro i termini di cui sopra, ai componenti, il Comitato Tecnico deve essere inviato elenco nominativo dei casi che verranno portati e delle aziende congiuntamente coinvolte. Compito della segreteria è predisporre gli atti completi per ogni singolo programma di inserimento.

10. Funzionamento

La seduta sarà ritenuta valida con la presenza di almeno 8 (otto) componenti, di cui 1 (uno) facente parte della componente medica.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico vanno adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

11. Segreteria, verbali, documentazione, informazione

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte dal personale del competente ufficio collocamento mirato, territorialmente competenti.

Il processo verbale delle riunioni del Comitato Tecnico viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle decisioni assunte. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.

Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato Tecnico nella seduta successiva. Copia del verbale, di norma, sarà trasmesso ai componenti, allegato alla convocazione della riunione successiva. Se nessun componente muove osservazioni al Comitato Tecnico, il processo verbale si intende approvato senza votazione; nel caso venga richiesta, questa avrà luogo per alzata di mano.

12. Trattazione degli argomenti

Gli argomenti sono discussi in ordine progressivo per come sono formulati nell'ordine del giorno. Su proposta del Presidente, per esigenze particolari ed urgenti, potrà determinarsi una inversione nell'ordine degli argomenti o, altresì, l'inserimento di argomenti non previsti all'ordine del giorno della seduta.

Qualora la proposta di inserimento non viene accolta, tali argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

13. Durata

Il comitato tecnico, così composto, dura in carica quattro anni rinnovabili. In caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni dei componenti il Comitato Tecnico, la rispettiva Amministrazione/Ente o Struttura socio-sanitaria designa in sostituzione il nuovo componente.

14. Modifiche

Eventuali modifiche/integrazioni alle presenti linee guida potranno essere adottate, su proposta del Presidente o di uno o più dei suoi componenti, con apposito decreto dirigenziale.

15. Oneri per il funzionamento

Agli oneri per il funzionamento del Comitato Tecnico, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto non previsto nel presente atto di indirizzo si rinvia e si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunitaria.